

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

MOZIONE

SULL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA GIUSTIZIA PREDITTIVA

presentata da

Unione Nazionale delle Camere Civili
Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
Camera Penale Militare

CONSIDERATO

- che l'evoluzione della tecnologia informatica sta già superando la fase della digitalizzazione del processo e la dematerializzazione degli atti, imboccando la strada della cd. *giustizia predittiva*;
- che già alcune Corti d'Appello italiane stanno elaborando con enti privati l'applicazione della cd. *Intelligenza Artificiale* (d'ora innanzi solo "IA") per prevedere gli esiti delle controversie giudiziarie, per avere una sorta di giustizia anticipata o prevedibile;
- che a tal fine si stanno elaborando algoritmi capaci di analizzare automaticamente i documenti di causa e le sentenze emesse, interpretando attraverso metodi deduttivi o induttivi una grande massa di dati strutturali o non strutturali appositamente raccolti;
- che in campo tributario l'amministrazione finanziaria sta già avvalendosi dell'ausilio di strumenti informatici basati anche sull'utilizzo della IA (come il sistema degli *Indici di affidabilità fiscale - ISA*, introdotto nell'anno 2019, e il logaritmo VERA);
- che l'utilizzazione della IA nel processo avrebbe lo scopo di contribuire alla certezza del diritto (anche per il cittadino, che sarebbe in grado di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta), di velocizzare le attività processuali, di evitare eventuali errori umani nell'esercizio della giurisdizione, contribuendo anche alla deflazione del contenzioso;
- che la Giustizia non può essere classificata tra le *scienze esatte* e vi sono molti settori dell'ordinamento in cui non è possibile applicare i modelli matematici interpretativi;
- che la generazione di modelli predittivi non si accompagna per ora alla "trasparenza" del processo decisionale dell'algoritmo, minando il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa, pregiudicato anche dall'impossibilità di controllo di un percorso motivazionale che potrebbe risultare mancante o apparente;
- che vi può essere il rischio che, con la generazione di modelli predittivi, i giudici si trovino a giudicare le cause in conformità a tendenze tratte da statistiche compilate da uno strumento digitale;
- che in tal modo i giudici dovrebbero giustificarsi qualora non osservino l'indicazione dello strumento digitale e gli avvocati potrebbero rischiare una responsabilità professionale in caso di avvio di un'azione contraria alla "*predizione*" algoritmica;

- che il passaggio da una *scrittura alfabetica* ad una *scrittura matematica* rischia di minare quella plasticità che ha permesso alle norme di mantenersi attraverso tutti i cambiamenti sociali;
- che l’elaborazione di pre-giudizi potrebbe dar luogo a nuovi fenomeni di discriminazione, specialmente nei confronti delle fasce più deboli della società;
- che la raccolta e l’utilizzo dei dati appaiono di estrema delicatezza, soprattutto con riferimento alla garanzia del diritto alla privacy, al principio di uguaglianza ed al rispetto della dignità umana;
- che l’utilizzo di generalizzazioni statistiche in funzione predittiva nelle quale inserire la valutazione del singolo caso orientano verso un diritto penale d’autore contrario al principio di individualizzazione del trattamento sia in prospettiva sanzionatoria che cautelare, oltre minare il principio della presunzione di innocenza garantito dal nostro sistema;
- che, in campo tributario, la gestione della piattaforma, con l’approvazione delle specifiche tecniche che presidono al suo funzionamento e che varrà implementata dalla IA, spetta al MEF e cioè all’amministrazione che, tramite l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituisce la controparte processuale nell’ambito del giudizio tributario, con evidenti ricadute sui principi di trasparenza e di imparzialità;
- che la tecnologia non è infine neutra e la sperimentazione dell’applicazione della IA nel processo è svolta – come detto – in concerto con multinazionali private;

TENUTO QUINDI CONTO

- che se, da un lato, deve essere vista con favore la sperimentazione nell’uso di strumenti di IA nei sistemi giudiziari, d’altro lato la valutazione di tali strumenti deve essere affrontata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati personali, nonché degli altri principi fondamentali enunciati nella Carta e tra essi il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione;
- che le soluzioni di IA devono garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di non discriminazione sin dalla fase di progettazione fino all’applicazione pratica;
- che per rendere trasparente le attività di IA si deve imporre un principio di qualità e sicurezza nell’analisi dei dati e dei dati di confronto che deve conseguire ad una certificazione della loro fonte con sistemi che ne possano validare sicurezza ed integrità, per il loro trattamento e del loro utilizzo nell’ambito delle decisioni giudiziarie;
- che deve essere garantito il rispetto del principio della trasparenza delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel trattamento delle decisioni giudiziarie, al fine di consentire la piena comprensione delle tecniche di trattamento dei dati anche al fine di poterne valutare il processo di elaborazione;

VISTO

- l’art. 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che prevede che ogni cittadino “*ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*”;
- la *Carta Etica Europea sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi* adottata dalla CEPEJ nel corso della sua 31ª Riunione plenaria svoltasi a Strasburgo il 3 e 4 dicembre 2018;

- l'accordo sul testo del progetto di conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea dal titolo "Accesso alla giustizia - Cogliere le opportunità", testo approvato dal Coreper il 7/10/2020;
- la Risoluzione del 6 ottobre 2021 del Parlamento Europeo, che ha evidenziato come l'uso dell'IA a fini giudiziari e di contrasto alle attività criminali può avere effetti negativi nonché compromettere diritti fondamentali quali il diritto alla non discriminazione, il diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata, il diritto alla libertà di espressione, il diritto a un processo equo e alla presunzione di innocenza;
- la "Guida all'uso di strumenti basati sull'intelligenza artificiale da parte degli avvocati e studi legali nell'UE", redatta dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati d'Europa nel febbraio 2022;

SI RITIENE OPPORTUNO

- che una prospettiva al tempo stesso accettabile ed al passo con lo sviluppo tecnologico può essere quella che consenta l'impiego della IA solo quale ausilio al giudice, **la valutazione del quale deve restare centrale**, per limitare l'imperfezione della decisione giudiziale in un contesto dove deve continuare a prevalere l'obiettivo di una giustizia giusta rispetto a quello di una giustizia esatta;
- che, soprattutto, l'Avvocatura debba
 - ✓ pretendere il controllo della procedura di informatizzazione
 - ✓ impegnarsi a partecipare alla progettazione dei data set e degli algoritmi "giudiziari"
 - ✓ pretendere la trasparenza degli algoritmi
 - ✓ pretendere norme e governance che disciplinino l'utilizzo della Intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione, anche per stabilirne i limiti ed individuare le responsabilità
 - ✓ pretendere che la ricerca non sia lasciata esclusivamente alle multinazionali degli algoritmi
 - ✓ pretendere il pieno rispetto dei diritti fondamentali così come disegnati in Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

a tal fine, sottoscrittori della presente mozione

CHIEDONO

che il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense, coadiuvati dalle Associazioni forensi maggiormente rappresentative, si attivino affinché

- A)** venga costituita un'Autorità Nazionale indipendente con il compito di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria, verificando e certificando che i futuri software giudiziari rispettino i **diritti fondamentali dello Stato di Diritto**, tra i quali:
- 1) **Principio di non discriminazione:** in questo quadro occorrerà prevenire lo sviluppo o l'intensificazione di discriminazioni tra persone o gruppi di persone ovvero stereotipi, pregiudizi o disuguaglianze strutturali;
 - 2) **Principio di qualità e sicurezza:** in ordine al trattamento di decisioni e dati giudiziari, dovranno esser utilizzate fonti certificate e dati intangibili con modelli elaborati multi disciplinarmente, il tutto in un ambiente tecnologico sicuro;

- 3) **Principio di trasparenza, imparzialità ed equità:** le metodologie di trattamento dei dati dovranno esser accessibili e comprensibili, autorizzando anche verifiche esterne;
- 4) **Diritto di accesso ad un Tribunale** e diritto del cittadino che il suo caso sia esaminato pubblicamente ed equamente da giudici indipendenti ed imparziali (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);
- 5) Raccomandazione affinché sia **precluso un approccio prescrittivo della giustizia predittiva**, assicurando che gli utilizzatori siano attori informati e abbiano il controllo delle loro scelte;
- 6) **Diritto del cittadino di esser ascoltato dai giudici**, anche con presenza fisica se richiesto;
- 7) **Diritto all'assistenza legale:** in altre parole, diritto del cittadino che il suo caso sia esaminato pubblicamente ed equamente dai giudici mediante l'assistenza dell'Avvocato, soprattutto alla luce dell'attuale tangibile tentativo di marginalizzazione della nostra professione;
- 8) **Principio del contraddittorio:** nel campo che stiamo trattando tale principio si traduce nell'obbligo di rendere accessibile ai cittadini e, soprattutto, alle parti del processo una certa quantità di informazioni quantitative e qualitative al fine di comprendere le modalità di costruzione delle tabelle, di misurare i loro eventuali limiti, e di essere in grado di dibatterne dinanzi a un giudice;
- 9) **Diritto di pari accesso alle informazioni giuridiche e tecnologiche:** l'utilizzo di mezzi tecnologici non deve provocare squilibri tra le parti, in quanto l'utilizzo di mezzi digitali potrebbe effettivamente facilitare il procedimento per certi operatori (istituzioni, società dotate di mezzi, persone con competenze informatiche) e, al contrario, porre problemi ad alcune tipologie di popolazione che hanno minore dimestichezza o maggiori incertezze riguardo alla tecnologia;
- 10) Raccomandazione affinché **la decisione di un organo giurisdizionale debba esser sempre adottata da un essere umano** (giudice) e non venga delegata ad uno strumento di intelligenza artificiale (Coreper 7/10/2020 – conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sull'Accesso alla Giustizia);

B) che tale Autorità Nazionale indipendente venga costituita da esperti in materia, designati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Se l'Avvocatura sarà in grado di ottenere un ruolo centrale in questo cambiamento d'epoca, potremo garantire i diritti dei cittadini nonché il ruolo della nostra professione. Diversamente, se ancora ci chiuderemo nella nostra subalternità rispetto al potere politico ed economico, allora assisteremo ad una dissoluzione dei valori che sono il fondamento e la ragione del nostro esistere.

Avv. Alberto Del Noce (UNCC)

Anche per

Avv. Massimo Ferrante (UNCAT)

Avv. Alberto Polini (CPM)